

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;

componenti: Valeria CHIAROTTI (relatore), Maria Luisa DE CARLI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Sonia MARTELLI, Roberto MILANESCHI, Antonio ATTANASIO, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Nicola BENEDEIZIONE, Vincenzo BUSA.

nell'adunanza del 20 aprile 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto testo unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di

Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO il Decreto direttoriale n.82 del 19 febbraio 2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - per il conferimento dell'incarico dirigenziale di II fascia, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 al dott. ing. Antonio VENDITTI;

VISTO il rilievo istruttorio in data 16 marzo 2018 formulato dal competente Ufficio di controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione alle osservazioni dell'Ufficio, pervenuta in data 29 marzo 2018;

VISTA la relazione in data 9 aprile 2018, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. Francesco TARGIA, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede Collegiale;

VISTA la nota in data 10 aprile 2018, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha deferito alla Sezione il predetto atto;

VISTA l'ordinanza in data 11 aprile 2018, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna;

VISTA la nota in data 11 aprile 2018, con la quale il Dirigente della Segreteria ha comunicato all'Amministrazione la convocazione dell'adunanza per il giorno 20 aprile 2018;

VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in data 20 aprile 2018;

UDITI il relatore, Cons. Valeria CHIAROTTI e in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Cons. Antonio CAPONETTO, Segretario generale, e per la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali il dott. Giuseppe LO PRESTI, Direttore generale;

con l'assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

In data 21 febbraio 2018 è pervenuto all'Ufficio per il controllo preventivo di legittimità il decreto direttoriale n. 82 del 19 febbraio 2018 del Ministero dell'ambiente con il quale si conferisce all'Ing. Antonio Venditti, funzionario dell'Amministrazione, l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della divisione II "Sistemi di valutazione ambientale", della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ai sensi dell'art. 19, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Essendo emerse perplessità in ordine alla legittimità del provvedimento in esame, con nota del 16 marzo 2018, sono stati richiesti chiarimenti riguardo:

- alle modalità attraverso le quali si è proceduto alla verifica in ordine alla non sussistenza di risorse interne;
- alle ragioni per le quali non si è preliminarmente proceduto ad un interpello interno;
- ai motivi per i quali si è ritenuto di richiedere come requisito una laurea

tecnica, peraltro senza ulteriore specificazione, tenendo anche conto delle previsioni contenute nel decreto per l'attribuzione degli incarichi e della formazione dei dirigenti che in precedenza hanno ricoperto il medesimo incarico;

- alle ragioni per le quali si è ritenuto di dover privilegiare, in sede di bando, determinate competenze ed esperienze tenuto conto della normativa vigente e delle prassi finora seguite.

L'Amministrazione, con nota del 22 marzo 2018, pervenuta all'ufficio di controllo in data 29 marzo 2018, ha fatto presente che:

- l'assenza di risorse interne risulterebbe dimostrata dalla circostanza che nessuno dei dirigenti di ruolo del Ministero è, allo stato, privo d'incarico dirigenziale;
- inoltre, le procedure avviate ad ottobre 2016 e a marzo 2017 per la copertura del posto di funzione non hanno dato risultati utili, non essendo stata individuata alcuna figura idonea;
- nessun dirigente del Ministero ha partecipato alla procedura in esame;
- alla divisione II della DVA sono attribuite specifiche funzioni tecnico-amministrative, ulteriormente incrementate dal decreto legislativo n. 104 del 2017, che giustificano la richiesta del possesso di una laurea tecnica, nonché di specifiche esperienze professionali in materia di VIA e VAS.

Gli elementi di giudizio forniti dall'Amministrazione non hanno consentito di superare le perplessità emerse in sede di esame del decreto ed hanno reso necessario il deferimento della questione all'esame della odierna adunanza della Sezione del Controllo.

Nell'imminenza dell'adunanza il Ministero ha prodotto una memoria con la quale ha fornito elementi di conoscenza in ordine alle procedure di interpello e di mobilità ed ha espresso valutazioni ulteriori circa la legittimità dei requisiti richiesti in capo al soggetto da incaricare.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio è chiamato ad esprimersi in ordine alla legittimità del decreto direttoriale in data 19 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di seconda fascia della Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale - della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Ciò a seguito dell'asserita constatazione della non rinvenibilità all'interno dell'Amministrazione di risorse interne adeguate allo svolgimento dell'incarico *de quo*.

Al fine di un'attenta valutazione della legittimità della fattispecie all'esame, il Collegio preliminarmente ricorda che il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dal citato d.lgs. n.165/2001 considera come assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento "fisiologica", coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici (cfr. delibere nn.18/2010 e 5/2011 di questa Sezione).

Da ciò discende, rileva il Collegio, che la scelta di professionalità- anche dei

funzionari interni - deve essere effettuata seguendo modalità idonee ad assicurare l'individuazione dei più titolati che possano garantire la migliore gestione della cosa pubblica, attraverso un percorso valutativo di cui deve essere data contezza motivazionale compiuta.

Funzionale a quanto detto è, in primo luogo, la necessità di effettuare preliminarmente una verifica in ordine alla non rinvenibilità di competenze adeguate all'interno dell'amministrazione. Nel caso di specie, a giudizio del Ministero dell'ambiente, sarebbero stati sufficienti gli interPELLI effettuati nel 2016 e 2017, con riferiti esiti negativi.

Al riguardo, la Sezione ritiene di dover comunque richiamare quanto in precedenza affermato (cfr. delibera n.5/2011) circa la opportunità che la verifica, che è presupposto indefettibile per il ricorso alla provvista di personale esterno, venga effettuata in tempi il più possibile ravvicinati all'avvio della procedura selettiva, affinché sia scongiurato un uso distorto della provvista medesima, consentita per le ragioni sopra esposte solo in via eccezionale.

Osserva, poi, il Collegio che ad un attento esame del percorso che ha condotto alla scelta effettuata e, in particolare, della sua fase conclusiva, le ragioni, per le quali il soggetto prescelto viene ritenuto in grado di meglio assicurare lo svolgimento dell'incarico rispetto agli altri aspiranti, non risultano adeguatamente argomentate, né sono ostensive di un percorso valutativo condotto con modalità idonee alla migliore valutazione delle professionalità in competizione.

Infatti, nel verbale di valutazione redatto in esito all'interpello ci si limita a riportare i requisiti previsti nel bando e ad asserire che il possesso da parte

dell'interessato delle *"necessarie capacità ed esperienze professionali in tutte le materie ivi elencate in guisa di meglio garantire, rispetto agli altri candidati, lo svolgimento dell'incarico"*.

Ritiene, da ultimo, il Collegio la non piena rispondenza il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dal citato d.lgs. n.165/2001 considera come assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento "fisiologica", coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici , cui il processo di individuazione dell'incaricando deve essere conformato. Questo con riferimento particolare ai requisiti richiesti che appaiono non del tutto coerenti con l'incarico da conferire quali la mancata specificazione del tipo di laurea tecnica in grado di garantire la necessaria professionalità e la richiesta esperienza nello "svolgimento di istruttorie tecniche per il rilascio di VIA e VAS in strutture di livello statale" tale da restringere irragionevolmente la platea dei possibili aspiranti.

Considerato tutto quanto precede, il Collegio ritiene il provvedimento in esame non conforme a legge.

PQM

Ricusa il visto e la conseguente registrazione dell'atto in epigrafe.

Il Presidente
(Raffaele DAINELLI)

Il Relatore
(Valeria CHIAROTTI)

Depositata in Segreteria il 7 maggio 2018

Il Dirigente

Massimo BIAGI